

## **REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI CORSI A TEMPO PARZIALE**

### **Art. 1**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lettera i), del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004 e dell'art. 27 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 836 del 18 maggio 2009, si applica esclusivamente agli studenti dei corsi attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509 del 3 novembre 1999 e dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 (Laurea, Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico).
2. L'Università degli studi di Brescia determina i corsi di studio per i quali è possibile accogliere studenti impegnati a tempo parziale. Possono fruire dell'istituto del tempo parziale tutti gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma precedente che presentano domanda entro i termini di iscrizione stabiliti. L'opzione al tempo parziale è consentita in qualsiasi anno di corso.
3. Il cambio di opzione dalla condizione di tempo parziale per il ritorno al corso normale è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.
4. Gli studenti che hanno già superato la durata normale del proprio corso di studi non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale.

### **Art. 2**

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri giustificati motivi personali, può optare all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, per un percorso formativo che consenta di svolgere attività pari, al 50% delle attività didattiche previste per anno di corso, con eventuali arrotondamenti, nel rispetto delle propedeuticità fra gli esami, ove previsto dai regolamenti dei Corsi di laurea.. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso, valida a fini giuridici. Nelle certificazioni sarà riportata pertanto sia l'indicazione della durata normale del corso che la durata complessiva derivante dall'impegno a tempo parziale.
2. In caso di passaggio di corso lo studente in regime di tempo parziale può rinnovare la richiesta mantenendo lo status per il nuovo corso, qualora per esso sia previsto il tempo parziale.
3. Lo studente impegnato a tempo parziale, iscritto all'Università degli studi di Brescia gode di tutti i diritti ed è assoggettato agli stessi obblighi di uno studente impegnato a tempo pieno, fatte salve eventuali eccezioni stabilite da bandi e regolamenti di Ateneo.

### **Art. 3**

1. I Consigli delle strutture didattiche definiscono il percorso formativo a tempo parziale anche attraverso la predisposizione di piani di studio predefiniti, dai quali risultino gli insegnamenti dei quali lo studente possa sostenere l'esame di profitto, il periodo utile per la maturazione della relativa frequenza, i CFU attribuiti agli insegnamenti stessi ed eventuali propedeuticità. Le medesime strutture ne determinano l'organizzazione didattica.

### **Art. 4**

1. Lo studente che si iscrive a tempo parziale è tenuto a versare interamente la tassa di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il contributo sarà determinato in una proporzione annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione con riferimento a quello versato, a parità di condizioni economiche, dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno.
2. La contribuzione definita per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente assuma lo status di fuori corso non potrà più usufruire delle condizioni previste per il tempo parziale.

### **Art. 5**

1. Lo studente, oltre agli esami previsti in regime di tempo parziale, può sostenere gli esami in

debito degli anni precedenti di cui ha acquisito le frequenze.

2. Lo studente che non si laurei entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi come fuori corso.

3. Lo studente a tempo parziale incorre nella verifica della obsolescenza dei contenuti conoscitivi qualora non acquisisca crediti formativi per un periodo pari a quello stabilito da ogni singola struttura didattica per gli studenti a tempo pieno.

4. Lo studente a tempo parziale che rinuncia agli studi è sottoposto ai medesimi obblighi dello studente a tempo pieno

#### **Art. 6**

Il presente Regolamento entra in vigore per gli immatricolati o iscritti a partire dall'anno accademico 2012/2013.